

DECISIONE (UE) 2017/652 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa»

[notificata con il numero C(2017) 2200]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione C(2013)5969 della Commissione del 13 settembre 2013 è stata respinta la registrazione dell'iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa». Con sentenza del 3 febbraio 2017 (causa T-646/13) il Tribunale dell'Unione europea ha annullato tale decisione, con la motivazione che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione per non aver indicato quali misure, tra quelle menzionate nell'allegato della proposta di ICE, esulassero dalle sue competenze, né i motivi a sostegno di tale conclusione. Al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione deve adottare una nuova decisione sulla domanda di registrazione della predetta proposta di iniziativa dei cittadini.
- (2) La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» ha il seguente oggetto: «Chiediamo all'UE di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione».
- (3) Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Chiediamo all'UE di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell'istruzione e della cultura, della politica regionale, della partecipazione, dell'uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, nonché del sostegno regionale (statale)».
- (4) L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini menziona specificamente 11 atti legislativi dell'Unione per i quali la proposta di iniziativa dei cittadini chiede, in sostanza, l'adozione di proposte da parte della Commissione, vale a dire:
 - a) una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione» sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, del TFUE, e dell'articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, del TFUE;
 - b) una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»;
 - c) una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea;
 - d) un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base degli articoli 177 e 178 del TFUE avente la finalità di adeguare le disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell'UE includendo la protezione delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica tra gli obiettivi tematici;

(1) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

